

# Chi partecipa a un'associazione per delinquere risponde di riciclaggio

Tra i due delitti non vi è un rapporto di presupposizione, quindi non opera la causa di esclusione con cui si apre l'art. 648-bis c.p.

/ Stefano COMELLINI

Con la sentenza n. 5730 depositata ieri la Cassazione ha affermato che tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere semplice ([art. 416 c.p.](#)) non vi è alcun rapporto di "presupposizione" con conseguente **inoperatività** della causa di **esclusione**, con cui si apre l'[art. 648-bis c.p.](#), relativa a chi abbia concorso nel delitto presupposto.

Prima di passare alle ragioni poste dalla Corte a sostegno del principio di diritto, è bene ricordare che l'attuale formulazione della fattispecie di riciclaggio ex [art. 648-bis c.p.](#) (come pure di quella del reimpiego ex [art. 648-ter c.p.](#)) è il frutto di una complessa evoluzione normativa che l'ha posta in una sempre più accentuata **autonomia** rispetto al delitto presupposto, svincolandola dalle ipotesi di partecipazione *post delictum* al reato precedentemente commesso.

Indipendentemente dall'ardua ricostruzione dogmatica della clausola contenuta nell'incipit degli artt. 648-bis e 648-ter, che prevede l'impunità per chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, si è ritenuto che tale previsione costituisca una **deroga al concorso** di reati che trova la sua ragione di essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l'intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto (Cass. SS.UU. n. [25191/2014](#)).

Si è così stabilito che non è configurabile il concorso tra i delitti di cui agli artt. 648-bis (o 648-ter) e quello di associazione di tipo mafioso ([art. 416-bis c.p.](#)), quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, perché tale reato è **autonomamente** idoneo a generare **ricchezza illecita**, a prescindere dalla realizzazione di specifici delitti, rientrando tra gli scopi di tale specie di associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività lecite per mezzo del metodo mafioso (Cass. SS.UU. n. [25191/2014](#)).

In questo contesto, nel caso all'esame della Corte si poneva la questione se per la diversa fattispecie di associazione per delinquere semplice possa valere il medesimo principio di diritto, vale a dire se vi sia **rapporto di presupposizione** tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all'art. 416 c.p., con conseguente inoperatività della clausola di riserva nei confronti del partecipe all'associazione per delinquere a cui sia contestata anche il riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso.

La Corte ha risposto negativamente, per la considerazione che la partecipazione all'associazione per delin-

quere **non è autonomamente produttiva** di proventi illeciti che possano essere oggetto del delitto di riciclaggio, così che il partecipe del sodalizio criminoso deve rispondere anche del reato di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine dell'associazione.

Nell'associazione per delinquere **manca**, infatti, quanto caratterizza l'associazione di tipo **mafioso**: la capacità di proiettarsi verso l'esterno, il radicamento nel territorio, l'assoggettamento e l'omertà che è in grado di determinare diffusivamente nella collettività insediata nell'area di operatività del sodalizio la soggezione di fronte alla forza prevaricatrice e intimidatrice del gruppo (Cass. n. 18773/2017). Per la fattispecie di cui all'art. 416 c.p., invece, è sufficiente il solo **effettivo contributo**, fornito con carattere di stabilità, al raggiungimento dei fini illeciti della struttura criminosa, purché detto contributo derivi dalla consapevolezza e volontà di inserirsi organicamente nella vita del gruppo delinquenziale (Cass. n. 33717/2001).

Ne consegue che nell'associazione di cui all'art. 416-bis c.p. è la stessa esistenza della consorteria in sé a produrre ricchezza economica, individuale e collettiva, non solo mediante la commissione di azioni criminose, ma anche con il **reimpiego** in attività economico-produttive dei proventi derivanti dalla pregressa perpetrazione di reati, con il controllo delle attività economiche mediante il metodo mafioso, con la realizzazione di profitti o vantaggi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano. Con la conseguenza che il delitto è autonomamente idoneo a generare **ricchezza illecita**, a prescindere dalla realizzazione di specifici delitti (Cass. n. [45643/2009](#)).

Diversamente, nell'associazione per delinquere semplice l'effetto di arricchimento è di certo inesistente a livello generale, potendosi determinare solo a seguito della realizzazione di specifici **reati-fine**, come si era accertato nel caso di specie, riguardante un'articolata e ben organizzata associazione finalizzata alla movimentazione di denaro attraverso l'emissione di fatture da parte di società interposte ("**cartiere**") costituite esclusivamente per la fatturazione per operazioni inesistenti e che, con l'intermediazione fittizia in operazioni intracomunitarie, avevano il solo scopo di consentire ai destinatari delle fatture, soggetti effettivamente operanti sul territorio nazionale, di lucrare margini di guadagno sulla base di un risparmio illecito dell'IVA a monte.